

2
ALLEGATO ALLA
DELIBERA N° 66/c
DEL 04-05-2012



CITTÀ DI SULMONA
Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICROIMPRESE DI
NUOVA COSTITUZIONE OPERANTI NEL COMUNE DI SULMONA.**

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICROIMPRESE DI NUOVA
COSTITUZIONE OPERANTI NEL COMUNE DI SULMONA.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di microimpresa di nuova costituzione

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo

Art. 4 - Contributi

Art. 5 - Entità del contributo

Art. 6 - Domande, graduatorie, priorità ed erogazione dei contributi

Art. 7 - Copertura finanziaria

Art. 8 - Ispezioni e verifiche. Revoca del contributo concesso.

Articolo 9 - Tutela dei dati personali.

Articolo 10 - Rinvio

Allegato A - ISTANZA di ammissione a contributo

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Sulmona intende promuovere lo sviluppo economico locale, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese di nuova costituzione, operanti nel suo territorio nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'agricoltura.

La concessione dei contributi avverrà attraverso la pubblicazione di avviso pubblico, successivamente all'approvazione del Bilancio annuale di previsione con stanziamento delle relative somme.

Art. 2 – Definizione di microimpresa di nuova costituzione

Ai fini del presente regolamento si intendono per microimprese le imprese definite tali ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, ovvero le imprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato e/ o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si intendono di nuova costituzione le microimprese che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in data non anteriore ai dodici mesi antecedenti la pubblicazione del bando.

Inoltre, sempre ai fini del presente regolamento, vengono equiparate a "nuova costituzione", negli stessi termini di riferimento temporale di cui al comma precedente, l'acquisto d'azienda o di ramo d'azienda e la prosecuzione dell'attività *mortis causa* da parte di uno o più eredi.

Art. 3 – Soggetti beneficiari del contributo

Possono accedere ai benefici del presente Regolamento le imprese operanti nel settore del commercio, artigianato, industria, turismo, servizi e agricoltura, sia individuali che societarie, anche in forma di cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di microimpresa di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, ovvero aventi meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di Euro, aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel Comune di Sulmona.

Indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere il contributo di cui al presente Regolamento anche alle microimprese che, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, appartengono al settore del commercio su area pubblica con posteggio assegnato nell'ambito dei mercati comunali, ed i cui titolari o la metà più uno dei soci o componenti (con arrotondamento per eccesso) siano residenti nel Comune di Sulmona da almeno 5 anni.

Non possono essere ammesse ai benefici di cui al presente regolamento, le imprese:

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i cui titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori, direttori, a seconda della forma giuridica dell'impresa:

* abbiano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificati dal D.Lgs. 159/2011;

* nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

* hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, canoni e somme dovute a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle dovute al Comune;

* non siano in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per sé e per il personale dipendente;

* hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

* nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi nel regime "de minimis" di cui al Regolamento n.1998/2006 del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato per gli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla G.U.C.E. del 28.12.2006, serie L 379/5.

I benefici economici, previsti dal presente regolamento, sono cumulabili ad altre provvidenze agevolate erogate da enti pubblici ovvero disciplinate da leggi statali, regionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti massimi d'importo, stabiliti nel Regolamento CE richiamato al punto precedente.

Al riguardo, la ditta dovrà dichiarare gli altri benefici "de minimis" richiesti ed ottenuti e specificare che, tenuto conto del massimo beneficio potenziale concedibile ai sensi del presente Regolamento, essa non supera, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, il massimale di agevolazioni complessive di cui alla predetta normativa comunitaria. L'esercizio finanziario in corso viene considerato tale a prescindere dal mese nel quale viene effettuata la domanda di contributo.

Non possono essere destinatarie del contributo le imprese che esercitano attività nei settori esclusi dal regime *de minimis* ai sensi del predetto Regolamento comunitario.

Ogni impresa può presentare al Comune una sola istanza di ammissione a contributo.

Art. 4 – Contributi

Il contributo può essere concesso in relazione alle spese di seguito elencate, sostenute dalla microimpresa richiedente a decorrere dalla costituzione, e precisamente:

- a) spese per atti notarili, per assistenza fiscale e legale connesse alla costituzione della microimpresa;
- c) spese per attività di promozione e di commercializzazione con riferimento allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
- d) spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari dell'azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti pubblici, associazioni di categoria ed enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute;
- e) spese per l'acquisizione di beni strumentali d'investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche, macchinari ed arredi.

Art. 5 - Entità del contributo

L'entità del contributo riconoscibile è pari al 50% dell'ammontare delle spese sostenute dal richiedente e rientranti tra quelle di cui al precedente art. 4.

Il contributo è elevato al 70% per le microimprese il cui titolare (in caso di impresa individuale) o almeno la metà dei soci o componenti (con arrotondamento per eccesso) hanno un'età compresa, alla data di costituzione della nuova impresa, fra i 18 ed i 55 anni.

Il contributo massimo che potrà essere comunque erogato a ciascun beneficiario non potrà comunque mai essere superiore alla somma di € 2.000,00, al lordo di ogni tassa, imposta ed altri oneri di legge.

Art. 6 - Domande, graduatorie, priorità ed erogazione dei contributi

A seguito dell'emissione dell'avviso pubblico, finalizzato a consentire la presentazione delle domande nei termini ivi fissati secondo le modalità di cui al presente Regolamento, i soggetti interessati al contributo ed in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, devono presentare all'Ufficio protocollo del Comune una domanda con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema allegato al presente regolamento (All. 1), redatta in carta semplice su modelli predisposti dall'Amministrazione, con i relativi allegati ivi specificati.

Le domande verranno istruite all'interno del Servizio Attività Produttive e, all'esito dell'istruttoria, verrà formata una graduatoria delle imprese ammissibili a contributo, specificando quelle cui il contributo è effettivamente concedibile in relazione alle disponibilità di bilancio.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito Internet del Comune e sull'Albo Pretorio *on line*, a valere a tutti gli effetti come notifica.

Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di ogni altra condizione prevarrà la domanda che è stata presentata per prima: a tal proposito, farà fede il numero di Protocollo che verrà inserito al momento di presentazione della domanda stessa dall'ufficio comunale preposto (Ufficio Protocollo).

Saranno comunque considerate prioritarie, indipendentemente dalla data e dal numero di protocollo acquisito, le domande provenienti da imprese esercenti l'attività nel centro storico, individuato come zona "A" negli elaborati di P.R.G. vigente.

Nel caso in cui in graduatoria siano ammesse imprese per le quali non è erogabile il contributo per mancata disponibilità di bilancio, non potrà essere formulato nuovo avviso pubblico, se non previo esaurimento delle somme ulteriormente stanziare per la concessione del contributo alle dette imprese fino ad un limite massimo di anni uno dalla data di approvazione definitiva della graduatoria.

La positiva collocazione in graduatoria non conferisce all'impresa alcun diritto o affidamento per la concessione del contributo.

Art. 7 - Copertura finanziaria

Annualmente l'Amministrazione comunale, in fase di redazione del bilancio previsionale, determina l'ammontare complessivo dei contributi erogabili nell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere adottate nel corso dello stesso anno.

L'Amministrazione si riserva di non provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico o alla concessione dei contributi nel caso in cui non sia possibile destinare risorse al finanziamento di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Ispezioni e verifiche. Revoca del contributo concesso.

Le aziende che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento, debbono impegnarsi a consentire ispezioni e verifiche tese ad accertare la veridicità di quanto dichiarato per l'ammissione a contributo. Le predette verifiche saranno effettuate a campione, tra gli assegnatari del contributo.

Nel caso in cui si verifichi la mancanza delle condizioni per cui è stato concesso il contributo, viene disposta l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, con la restituzione dell'importo e degli interessi legali relativi.

La revoca del contributo viene altresì effettuata nel caso in cui l'impresa cessi l'attività entro un anno dalla determinazione dirigenziale di ammissione a contributo.

Articolo 9 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti ad ottenere il contributo.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rinvia a tutte le norme vigenti.